

COMUNE DI BORORE

PROVINCIA DI NUORO

R E G O L A M E N T O

DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

IL SINDACO



IL SEGRETARIO COMUNALE



Il presente regolamento:

- 1) E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 21/12/1994, con atto n.148
- 2) E' stato rinviato dal Comitato Regionale di Controllo sugli atti degli EE.LL. nella seduta del _____, prot. n. _____ ;
- 3) E' stato rideliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del _____ con atto n. _____
- 4) E' stato approvato dal CO.RE.CO. nella seduta del _____ prot. n. _____
- 5) E' entrato in vigore il giorno _____

Borore, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

C A P O I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Il presente regolamento disciplina l'esecuzione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in tutto il territorio comunale (centro e frazioni), compreso nei perimetri indicati nella planimetria allegata, costituenti i limiti della zona di raccolta obbligatoria dei rifiuti interni ed equiparati, da aggiornare periodicamente secondo le necessità.

Il Comune provvederà, comunque, anche alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti prodotti nelle zone, situate fuori dei limiti suddetti, ove vi si trovino insediamenti sparsi.

ART. 2

Il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani cura, in via principale:

1) la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di tutti i rifiuti provenienti dai fabbricati, dagli altri insediamenti civili in generale, dai magazzini, dai negozi ed esercizi pubblici in genere, dagli uffici e dalle aree scoperte destinate a varie attività come campeggi, sale da ballo all'aperto e simili, nonché di quelli ingombranti costituiti da beni di consumo durevoli, di impiego domestico e di altri similari di cui si sia verificato l'abbandono da parte dei proprietari;

2) lo spazzamento dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche e private comunque soggetto ad uso pubblico.

Il servizio comunale provvede:

- 1) alla pulizia ed alla disinfezione delle pubbliche fonti;
- 2) all'innaffiamiento delle vie e piazze pubbliche;
- 3) allo spalamento della neve;
- 4) alle operazioni necessarie per la lotta contro le mosche ed altri insetti nocivi, secondo le disposizioni vigenti in materia, per impedirne la moltiplicazione e la disseminazione;
- 5) al controllo delle attività di smaltimento dei rifiuti speciali e di quelli tossici e nocivi.

ART. 3

Le attività di smaltimento dei rifiuti urbani sono affidate dal Comune in appalto a ditte specializzate e debitamente autorizzate ed esercitate con diritto di privativa secondo le disposizioni contenute nel testo unico 15/10/1925, n.2578; sull'assunzione diretta dei pubblici servizi e quelle del regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 4/10/1986, n.902.

C A P O II

RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI

ART. 4

I rifiuti solidi urbani prodotti nelle abitazioni, negli esercizi pubblici, nei negozi, negli spacci di vendita, negli uffici e negli altri locali debbono essere depositati e custoditi negli appositi sacchetti a perdere ovvero in altri recipienti di proprietà dell'interessato purchè debitamente sigillati ed immessi, con ogni cura ed osservanza delle esigenze igieniche, nei contenitori collettivi all'uopo ubicati in luoghi prestabiliti, a livello stradale e di facile accesso per i mezzi di raccolta, evitando dispersioni di materiale e quant'altro, nelle operazioni relative, possa essere di pericolo per la salute pubblica e di pregiudizio al decoro ambientale.

In particolare, i contenitori, aventi capacità minima di metri cubi 1 saranno posti, nelle strade del centro abitato, a non più di metri 500 l'uno dall'altro, mentre nelle altre località cittadine gli stessi esemplari troveranno collocazione adeguata in singoli punti, in relazione alla popolazione ivi residente.

Analogo criterio sarà adottato per l'ubicazione dei contenitori che dovranno servire singoli ambiti e zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.

Al fine di provvedere alla raccolta differenziata, di cui al successivo art.10, oltre ai contenitori destinati ad accogliere i rifiuti ordinari, saranno predisposti speciali contenitori per il vetro, la carta, le pile scariche, i medicinali scaduti ed altro, in numero proporzionale ai primi.

Qualora in particolari punti dell'abitato non sia possibile installare ad una accettabile distanza i contenitori di cui ai commi precedenti, è consentito depositare appositi sacchetti di raccolta sulla via pubblica, in appositi spazi delimitati dall'Amministrazione; in tal caso il sacchetto dovrà essere deposto non prima di un'ora dal passaggio del mezzo preposto alla raccolta, secondo il programma che sarà reso pubblico dal Comune.

ART. 5

Il ritiro dei rifiuti interni sarà effettuato a giorni alterni esclusi i festivi, da parte del personale addetto, nell'orario che sarà stabilito dall'Amministrazione e reso noto con avvisi al pubblico per provvedere al necessario conferimento.

Gli automezzi nei quali saranno immessi i rifiuti raccolti direttamente dai contenitori collettivi avranno caratteristiche tecniche e strutturali tali da renderli idonei alle esigenze della raccolta, intese ad evitare

l'esposizione al pubblico delle immondizie, la loro dispersione, nonché esalazioni moleste.

ART. 6

I rifiuti solidi urbani raccolti dalle vie e piazze cittadine e da ogni altra area pubblica o privata destinata ad uso pubblico, comprese quelle in cui si svolgono pubblici mercati, verranno depositati dagli addetti in appositi grandi contenitori muniti di coperchi, evitando di disperdere materiale e di sollevare polvere.

Il contenuto dei contenitori suddetti sarà poi travasato negli automezzi destinati alla raccolta.

ART. 7

Sono vietati l'abbandono ed il deposito anche temporaneo di rifiuti nelle pubbliche strade e nelle altre aree pubbliche e private.

E' fatto altresì divieto di manipolare o sottrarre materiale di qualsiasi specie dai rifiuti conferiti.

Le aree scoperte entro i fabbricati od interposte ad essi, devono essere tenuti sgombri da ogni rifiuto a cura dei proprietari, che provvederanno comunque al conferimento di quanto raccolto.

ART. 8

Tutti i rifiuti raccolti dagli edifici pubblici, dalle abitazioni private, dai negozi, dagli esercizi pubblici, dagli uffici, ecc., oltre che dalle vie e piazze pubbliche, dovranno essere trasportati nei centri di raccolta o di deposito temporaneo prescelti dall'Amministrazione comunale e avviati allo smaltimento definitivo.

ART. 9

I luoghi di raccolta e di deposito dei rifiuti urbani in genere di cui all'articolo precedente, devono essere ubicati in zone distanti dal centro abitato non meno di km.1 ed attrezzati in modo da assicurare la tutela igienico-sanitaria sia del personale addetto che dell'ambiente.

ART. 10

Allo scopo di consentire il riutilizzo, il riciclaggio di rifiuti, nonché il recupero da essi di materie prime, l'Amministrazione comunale, con

appositi specifici provvedimenti, istituirà sistemi di conferimento differenziato per particolari materiali, come vetri e bottiglie, materiale ferroso, rottami ed altro.

In ogni caso, i rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune dovranno essere conferiti dall'utente, previa comunicazione al servizio, che predisporrà quanto necessario per la raccolta.

Nello svolgimento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani dovranno essere rispettate tutte le disposizioni previste dalle vigenti norme in materia di igiene del lavoro e prevenzione degli infortuni sul lavoro.

C A P O III

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

ART. 11

I rifiuti urbani comunque raccolti sono sottoposti, ove possibile, ai trattamenti suggeriti dalla tecnica per recuperare il contenuto anche energetico o per trasformarli in modo da poter essere utilizzati convenientemente nell'agricoltura e nell'industria, purchè senza pregiudizio per la zootecnia, per l'igiene e per la salute pubblica.

Il metodo di trattamento sarà prescelto dall'Amministrazione comunale con apposita deliberazione consiliare, purchè ne risulti dimostrata la convenienza tecnica, economica ed ambientale.

In ogni caso la cernita, se ammessa, e l'utilizzazione industriale ed agricola dei rifiuti devono essere eseguite nei luoghi stabiliti, osservando ogni garanzia d'ordine igienico e sanitario a tutela dell'ambiente oltre che della salute del personale addetto.

I residui inutilizzabili saranno smaltiti in discarica controllata, così come sarà anche provveduto alla eliminazione e innocuizzazione dei residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e di quelli derivanti dalla depurazione di acque di scarico urbane.

ART. 12

E' fatto divieto assoluto di procedere alla cernita manuale, senza cioè l'ausilio di attrezzi e di metodologie che evitino il contatto diretto dell'operatore con i rifiuti.

Nello svolgimento del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi dovranno essere rispettate tutte le disposizioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di igiene del lavoro e prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Salvo quanto stabilito in relazione all'utilizzo dei rifiuti raccolti a fini industriali o agricoli, allo smaltimento degli stessi si provvederà a mezzo di discarica controllata, all'uopo procedendo allo sversamento dei rifiuti raccolti sul terreno appositamente prescelto.

ART. 13

Le carcasse di veicoli a motore, rimorchi e simili destinati alla demolizione dovranno essere conferite dal proprietario ai centri di raccolta autorizzati.

Il Comune si riserva di stipulare apposita convenzione con centri specializzati agenti in zona.

ART. 14

Per i rifiuti tossici e nocivi si applicano in quanto possibile, le disposizioni di cui all'art.15, relativamente all'immissione degli stessi nella discarica comunale.

ART. 15

I produttori di rifiuti tossici e nocivi sono tenuti a presentare al Comune elaborati tecnici in cui siano specificate le caratteristiche quantitative e qualitative dei rifiuti tossici e nocivi, nonché i sistemi di raccolta idonei a salvaguardare ogni esigenza di carattere igienico e sanitario.

I rifiuti devono essere conferiti in idonei contenitori e trasportati mediante mezzi adeguati in relazione ai tipi di rifiuti che garantiscano la perfetta tenuta e resistenza onde evitare pregiudizi alla salute pubblica ed all'ambiente.

Le attrezzature annesse dovranno essere rispondenti ai requisiti che si rendono necessari per il tipo rifiuti stoccabili.

L'impianto per il trattamento dei rifiuti tossici e nocivi dovrà essere dotato di tutte le attrezzature tecniche e di tutti gli apprestamenti igienici atti:

- ad eliminare esalazioni dannose
- ad evitare l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e sotterranee e dell'atmosfera;
- ad evitare l'inquinamento da rumore

La sua ubicazione rispetto all'abitato sarà determinata tenendo conto del grado di efficienza degli apprestamenti adottati per i fini sopra indicati ed in considerazione delle condizioni metereologiche e climatiche.

L'impianto deve essere in ogni caso ubicato in posizione tale da favorire l'afflusso ed il deflusso dei veicoli di trasporto dei rifiuti.

Lo stoccaggio definito in discarica controllata avverrà previo accertamento della rispondenza del terreno prescelto provvedendo alla sua esatta delimitazione ed indicando i tipi ed i quantitativi massimi di rifiuti stoccabili, la durata massima dell'esercizio della discarica ed eseguendo le necessarie opere di sistemazione del terreno medesimo anche in vista delle possibili destinazioni e riutilizzazioni.

C A P O IV

S A N Z I O N I

ART. 16

Chiunque contravvenga a specifiche disposizioni del presente regolamento è punito ai sensi di legge.

ART. 17

All'accertamento delle infrazioni al presente regolamento ed alle altre norme di legge vigenti in materia sono preposti gli incaricati comunali della vigilanza sanitaria ed urbana, che procederanno all'immediata contestazione o alla notifica entro i termini previsti, salvi i controlli ambientali di competenza degli agenti provinciali.

C A P O V

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 18

L'organizzazione e la sorveglianza del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani sono affidate all'ufficio di polizia urbana.

Tale attività sarà svolta sotto la vigilanza dell'ufficio comunale di igiene per quanto attiene all'aspetto igienico-sanitario.

Le eventuali richieste di prestazioni da parte del personale addetto, i reclami in ordine a disservizi e disfunzioni devono essere rivolti al predetto ufficio di polizia urbana che eseguirà, ove necessario, gli accertamenti del caso ed adotterà gli opportuni provvedimenti.

ART. 19

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni del D.P.R. 10/9/1982, n.915 e quelle del D.L.vo 15/11/1993, n.507, nonchè ogni altra norma di legge e di regolamento vigente in materia.

ART. 20

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo le approvazioni di rito e ad esecuzione avvenuta delle procedure di pubblicazione.